

La dichiarazione delle riserve occulte all'inizio e alla fine dell'assoggettamento

Con la Legge sulla RFFA si introdurrà nell'ordinamento tributario svizzero una norma che autorizza lo step-up delle riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento



Matteo Gamboni

Esperto fiscale dipl.,
Senior Manager,
PricewaterhouseCoopers SA, Lugano,
matteo.gamboni@ch.pwc.com



Paolo Pamini

Dr. oec., Esperto fiscale dipl., Manager,
PricewaterhouseCoopers SA, Lugano,
Docente di fiscalità, Politecnico federale di Zurigo,
Granconsigliere ticinese e membro della Commissione
speciale tributaria,
paolo.pamini@ch.pwc.com e ppamini@ethz.ch

La Legge sulla RFFA rappresenta una svolta epocale. I regimi fiscali cantonali, tanto invisibili all'UE, saranno presto aboliti e soppiantati da nuove regole, per ora eurocompatibili. Tra le tante nuove regole, finalmente una che corregge una distorsione storica del nostro sistema, ossia la possibilità di rivalutare nel bilancio fiscale i beni al loro valore di mercato prima dell'inizio dell'assoggettamento, per poi progressivamente sciogliere queste riserve in futuro. Questa norma si prefigge, quindi, di evitare che delle riserve occulte soggette ad un'exit tax all'estero, siano a loro volta soggette alla sovranità fiscale svizzera. In altre parole, con una nuova norma unilaterale, la Svizzera s'impegna a tassare unicamente la ricchezza prodotta dai propri contribuenti, unicamente a partire dal momento in cui possono essere considerati tali.

I. Introduzione	8
II. La prassi vigente	9
III. La nuova base legale prevista dalla Legge sulla RFFA...	10
A. Introduzione.....	10
B. Commento al nuovo art. 61a cpv. 1 LIFD.....	11
1. In generale.....	11
2. Le partecipazioni.....	11
3. Gli immobili.....	13
C. Commento al nuovo di art. 61a cpv. 2 LIFD.....	14
D. Commento al nuovo art. 61a cpv. 3 e 4 LIFD.....	14
E. Fine dell'imposizione (nuovo art. 61b LIFD).....	15
IV. La relazione con l'imposta preventiva	15
V. La relazione con la tassa di bollo di emissione	16
VI. Entrata in vigore dei nuovi disposti	16

I. Introduzione

Con la Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (Legge sulla RFFA), il legislatore ha deciso di introdurre nell'ordinamento tributario svizzero alcuni nuovi disposti che si prefiggono di correggere una distorsione generata dal principio di derivazione del bilancio

fiscale dal bilancio commerciale, meglio noto anche con il termine tedesco di *Massgeblichkeitsprinzip*^[1].

La distorsione che si osserva in talune situazioni è dovuta all'imposizione in Svizzera di riserve occulte generate all'estero, rispettivamente in Svizzera, ma in regime di esenzione fiscale secondo l'art. 56 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).

Il tenore dei nuovi disposti sarà, quindi, il seguente (onde evitare inutili ridondanze, si riporta unicamente la versione che sarà – con riserva di accettazione popolare, considerando la votazione del 19 maggio prossimo – introdotta nella LIFD)^[2]:

Nuovo art. 61a LIFD: Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

¹ Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, questi non sottostanno all'imposta sull'utile. Non è possibile dichiarare le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società.

² Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

³ Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.

⁴ Il valore aggiunto generato internamente che è stato dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

[1] Si veda il Messaggio concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17), del 21 marzo 2018, n. 18.031, in: FF 2018 2079 (cit.: Messaggio PF17).

[2] Si veda il disegno di legge del Consiglio federale concernente il PF 17, in: FF 2018 2209, p. 2211.

Nuovo art. 61b LIFD: Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

¹ In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

² Quale fine dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio all'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

II. La prassi vigente

Come accennato poc'anzi, il problema di fondo ruota attorno al cd. "Massgeblichkeitsprinzip", secondo cui l'utile netto che risulta dal rendiconto d'esercizio allestito secondo le norme del diritto commerciale costituisce la base imponibile per determinare l'imposta sull'utile. Per determinare l'utile netto, il diritto fiscale si basa, quindi, sul rendiconto d'esercizio commerciale statutario. Se stabilito nel rispetto delle norme legali (per tale motivo detto statutario, in concreto con riferimento ai disposti del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220] sulla tenuta dei conti), esso è, infatti, determinante per definire l'utile netto imponibile, riservate le disposizioni correttive proprie del diritto tributario.

Oggi, in materia d'imposizione delle riserve occulte all'inizio e alla fine dell'assoggettamento, le disposizioni correttive proprie del diritto tributario sono carenti o addirittura inesistenti.

La LIFD (art. 54 cpv. 1) si limita a statuire che "[l]'assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera o dell'acquisizione di un elemento imponibile in Svizzera". Per contro, è un po' più esaustiva in materia di fine dell'assoggettamento poiché non afferma semplicemente che "[l]'assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'estero oppure con l'estinzione dell'elemento imponibile in Svizzera" (art. 54 cpv. 2), bensì precisa pure che "il trasferimento all'estero della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa è parificato alla liquidazione" (art. 58 cpv. 1 lett. c).

Se l'attuale ordinamento giuridico non crea nessuna distorsione quando la società viene costituita *ex novo* (poiché difficilmente una società neo-costituita presenta delle riserve occulte), diverso è il caso in cui una società abbia creato delle riserve occulte all'estero e decida di trasferire la sua sede in continuità giuridica in Svizzera o per il tramite di una fusione d'immigrazione.

Infatti, la società straniera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto svizzero (art. 161 della Legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291]). Il medesimo principio si applica alle fusioni con una società straniera, ossia se il diritto applicabile alla società straniera lo permette e le condizioni poste da tale diritto sono adempite, una società svizzera può, sulla base dell'art. 163a LDIP,

assumere una società straniera (incorporazione mediante immigrazione) o unirsi a essa in una nuova società svizzera (combinazione mediante immigrazione).

In particolare, il trasferimento della sede legale in Svizzera implica la continuità giuridica del soggetto. Da un profilo civilistico non sussiste alcun obbligo di allestire un bilancio di apertura; l'esercizio commerciale non viene, infatti, interrotto dal trasferimento. Per questa ragione, la società riprende semplicemente i valori contabili degli attivi e passivi che annoverava all'estero prima del suo trasferimento in Svizzera^[3]. Certamente è possibile adattare i valori contabili esteri alle norme imperative del diritto commerciale svizzero, se sono in contrasto con quest'ultime, ma tutte queste modifiche passano di principio dal conto economico^[4].

Ciò implica che le riserve occulte sugli attivi trasferiti potrebbero essere oggetto d'imposizione due volte:

- all'estero in sede di emigrazione (cd. "exit taxation"), e
- in Svizzera in occasione di una futura realizzazione, anche solo per ragioni di sistematica fiscale.

In relazione a tale seconda possibilità e volendo a fini illustrativi estremizzare, se una società trasferisse la sua sede in Svizzera per poi ritrasferirla all'estero poco dopo o venir liquidata, essa si vedrebbe imposto il medesimo substrato fiscale due volte.

Idealmente bisognerebbe, quindi, sciogliere le riserve nel bilancio della società estera prima dell'immigrazione in Svizzera nella misura in cui sarebbero comunque oggetto d'imposizione^[5]. Questa rivalutazione è riconosciuta in Svizzera^[6], ma ovviamente non sempre le norme contabili estere permettono simili operazioni.

Ancor più irritanti da un punto di vista della coerenza del sistema tributario fiscale sono le potenziali simili distorsioni in contesti prettamente nazionali. Infatti, il palesamento delle riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento quando questo coincide con la fine dell'esenzione secondo l'art. 56 LIFD, si confronta di principio con gli stessi problemi di sistematica fiscale descritti in precedenza, anche in questo caso in presenza di continuità giuridica. Tuttavia, già oggi l'autorità fiscale si dimostra in genere maggiormente accondiscendente, ossia non si trincerava in modo ferreo dietro al *Massgeblichkeitsprinzip* bensì permette, a determinate condizioni, di palesare le riserve occulte nel bilancio fiscale.

Nonostante non sussista un'espressa base legale che lo consenta, il palesamento delle riserve occulte è giustificato dalla sistematica fiscale, ossia da un'interpretazione *e contrario* delle

[3] ANDREAS HELBING/MICHAEL FELBER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Peter Riedweg/Stefan Oesterhelt (a cura di), *Umstrukturierungen*, Basilea 2016, N 103 ad § 9.

[4] HELBING/FELBER (nota 3), N 106 ad § 9.

[5] HELBING/FELBER (nota 3), N 106 ad § 9.

[6] MARKUS WEIDMANN, *Immigration von Kapitalgesellschaften in die Schweiz*, in: IFF Forum für Steuerrecht, 2010, p. 13.

norme e della prassi che regolerebbero il caso inverso (vale a dire il passaggio dalla tassazione ordinaria all'esenzione soggettiva).

L'apertura dell'autorità fiscale è documentata in più occasioni. La Circolare n. 5 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sulle ristrutturazioni fornisce un primo esempio che prevede, nell'ambito della "[t]rasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali o cooperativa", che sia possibile palesare nel bilancio fiscale le riserve occulte: "[l]a trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali o in una società cooperativa le cui quote sono alienate (privatizzazione) comporta in generale un assoggettamento all'imposta (cfr. gli artt. 49 e 56 LIFD e gli artt. 21 e 23 LAID). Secondo il principio dell'importanza determinante [dei conti, ndr.], l'imposizione delle società si basa sul bilancio commerciale. Se i valori contabili anteriori alla fusione o alla trasformazione sono ripresi in sede d'imposizione dell'utile, le riserve occulte costituite prima dell'assoggettamento all'imposta sono gravate da un onere fiscale latente. Se non è ammessa una rivalutazione, deve essere possibile iscrivere tali riserve nell'inventario. Soltanto i plusvalori pubblicati e verificati secondo il diritto privato vanno trattati alla stregua dei conferimenti dei membri di società di capitali, i quali sono esenti da imposta (art. 60 lett. a LIFD e art. 24 cpv. 2 lett. a LAID). Per quanto concerne l'imposizione dell'utile, esse vanno considerate riserve occulte imposte. Gli ammortamenti possono quindi basarsi su «valori per l'imposizione dell'utile» superiori e l'utile in capitale risultante dal conto dei profitti e delle perdite non è imposto per la differenza tra il valore contabile e l'eventuale «valore per l'imposizione dell'utile» superiore".

La stessa AFC ha ribadito il medesimo concetto nell'ambito della Circolare n. 35 "Imposizione delle imprese di trasporto e d'infrastruttura titolari di una concessione": "[l]e riserve che divengono imponibili a seguito dell'introduzione della contabilità settoriale oppure di una diversa utilizzazione possono essere esposte senza incidenza fiscale in un bilancio fiscale. Il bilancio fiscale è tuttavia ammesso solo per le riserve latenti superiori ai valori di acquisizione iniziali. La differenza tra i valori di acquisizione iniziali e i valori contabili secondo il bilancio commerciale deve essere imperativamente registrata in virtù del diritto commerciale come una rivalutazione. Le rivalutazioni derivanti da queste registrazioni contabili nel bilancio commerciale non sono prese in considerazione sotto il profilo dell'imposta sull'utile, ma non costituiscono riserve provenienti da apporti di capitale".

Anche la Divisione delle contribuzioni (DdC) del Canton Ticino, con riferimento alla Circolare n. 29/2017, che disciplina *inter alia* il passaggio da tassazione quale società *holding* che, lo ricordiamo, a livello cantonale è sostanzialmente esente da imposta (cfr. art. 91 cpv. 1 della Legge tributaria [LT; RL 640.100]), alla tassazione ordinaria, ha sancito che "[l]e riserve occulte (compreso il valore aggiunto generato internamente) che sono state costituite durante il periodo della tassazione speciale possono essere rivalutate nell'ultimo periodo fiscale precedente la prima tassazione ordinaria. La rivalutazione – senza conseguenze ai fini dell'imposta sull'utile – è ammessa e si opererà unicamente a bilancio fiscale tramite la costituzione di una riserva tassata".

Questa prassi è, peraltro, in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale che non si è opposta ad una rivalutazione

in neutralità d'imposta nell'ambito della privatizzazione delle industrie elettriche del Comune di Zermatt[7] o più recentemente nell'ambito della privatizzazione della RUAG[8].

Nonostante questi chiari esempi, l'autorità fiscale (almeno quella ticinese) è comunque molto restia a concedere il palesemento delle riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento se la fattispecie non rientra chiaramente in un caso disciplinato almeno da una circolare. Da qui, la necessità di una base legale che faccia definitivamente chiarezza.

III. La nuova base legale prevista dalla Legge sulla RFFA

A. Introduzione

Nella sistemazione fiscale, i nuovi disposti che disciplineranno la dichiarazione di riserve occulte all'inizio e alla fine dell'assoggettamento troveranno spazio sia all'interno della Legge federale sull'imposta federale diretta (nuovi artt. 61a e 61b LIFD), sia all'interno della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) (nuovi artt. 24c e 24d LAID); pertanto, essi dovranno obbligatoriamente entrare a far parte delle leggi tributarie cantonali ai sensi dell'art. 72 LAID.

I suddetti articoli disciplinano i casi in cui le riserve occulte vengano dichiarate soltanto nel bilancio fiscale. Essi comprendono le fattispecie all'inizio e alla fine dell'assoggettamento e le disciplinano in modo speculare. All'inizio dell'assoggettamento l'impresa è libera di dichiarare le proprie riserve occulte fino a concorrenza del valore venale[9].

Secondo il Messaggio PF17 del Consiglio federale, la dichiarazione delle riserve occulte è facoltativa e deve avvenire al più tardi con la presentazione della dichiarazione d'imposta del primo periodo fiscale, poiché secondo l'art. 125 cpv. 3 LIFD ai fini della tassazione dell'imposta sull'utile dev'essere indicato il capitale proprio al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento[10].

A parere degli autori, il termine ultimo per procedere alla dichiarazione delle riserve occulte potrebbe anche essere posticipato a prima della crescita in giudicato della tassazione o per lo meno fino al momento in cui è possibile, secondo il diritto procedurale, proporre fatti nuovi. Ciò sarebbe in linea con l'attuale disciplina ed eviterebbe di creare una regola estranea all'attuale ordinamento tributario. In casi estremi, la dichiarazione potrebbe anche aver luogo nell'ambito di una procedura di recupero o revisione d'imposta; infatti, nell'ambito di queste procedure e sempreché i presupposti per l'apertura siano dati, è possibile far valere elementi in diminuzione dell'onere fiscale in quanto non sono altro che una tassazione a posteriori di elementi in precedenza sconosciuti al fisco[11].

[7] DTF 125 II 177.

[8] StE 2010 B 72.14.2 Nr. 35, consid. 5.4.

[9] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2137.

[10] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2137.

[11] RDAF 2012 II p. 267; Sentenza TF 2A.300/2006 del 27 febbraio 2007, consid. 3.3.

Determinante è il valore venale dei valori patrimoniali in base ai valori di continuazione; l'impresa va, quindi, valutata nel suo insieme in base ad un metodo riconosciuto. Si deve tenere conto anche del valore commerciale o del valore aggiunto dell'impresa generato internamente (*goodwill* iniziale o avviamento, vale a dire quel valore intangibile di un'impresa che riflette la sua posizione sul mercato, la bontà del suo marchio, la rete di clienti e fornitori, la sua reputazione, e così via), a prescindere dal fatto se questo possa essere o meno iscritto all'attivo secondo il diritto commerciale^[12].

Nel calcolare l'avviamento bisogna procedere a un confronto con un terzo. Il metodo di valutazione scelto all'inizio dell'assoggettamento fiscale per il calcolo del valore aggiunto dev'essere mantenuto e applicato anche alla fine dell'assoggettamento.

Analogamente a quanto previsto dalla Circolare della DdC n. 29/2017, si può presumere che possano essere accettati sia metodi di valutazione orientati al passato sia quelli orientati al futuro. Il metodo di valutazione e le premesse alle sue basi dovranno essere appropriati al genere di attività esercitata dalla società. Quale metodo di controllo *save haven* potrebbe essere utilizzato il metodo di valutazione previsto dalla Circolare n. 28 del 28 agosto 2008 della Conferenza svizzera delle imposte (cd. "metodo pratico"). In casi particolarmente complessi, con importi rilevanti e in contesti internazionali, può essere necessaria una valutazione di dettaglio da parte di una società di consulenza riconosciuta e specializzata in questo contesto.

Inoltre, e nella misura in cui le riserve occulte riguardino singoli attivi, esse devono essere attribuite a quest'ultimi (*purchase price allocation*)^[13] e ammortizzate, ai fini fiscali, con cadenza annuale, secondo i tassi di ammortamento fiscali vigenti.

I nuovi disposti disciplinano unicamente il trattamento fiscale delle riserve occulte. In caso d'immigrazione, essi non autorizzano l'importazione delle perdite, quindi, un riconoscimento in Svizzera delle perdite sorte all'estero. Infatti, nonostante la continuità giuridica del soggetto, le perdite sono sorte in relazione ad un'attività svolta all'estero, quindi al di fuori della sovranità fiscale svizzera^[14]. Per contro, in sede di emigrazione o fine assoggettamento, possono essere dedotte eventuali perdite fiscali dall'utile di liquidazione.

Le stesse considerazioni di cui sopra sono applicabili, *mutatis mutandis*, in caso di perdite sorte in regime di esenzione^[15]; anch'esse non computabili una volta cambiato regime impositivo.

[12] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2137.

[13] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2137.

[14] PETER BRÜLISAUER/ANDREAS HELDING, in: Martin Zweifel/Peter Athanas (a cura di), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Basilea 2008, N 113 ad Art. 67 LIFD; HELBING/FELBER (nota 3), N 100 ad § 9, con rimando a N 22 ss.

[15] AFC, Circolare n. 35, cifra 4.2; StE 2009 B 72.19 Nr. 11; StE 2014 B 72.19 Nr. 17.

B. Commento al nuovo art. 61a cpv. 1 LIFD

1. In generale

Il nuovo art. 61a cpv. 1 LIFD disciplina la dichiarazione delle riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento. Con la dichiarazione, le imprese non subiscono conseguenze ai fini dell'imposta sull'utile.

Per i valori patrimoniali, le imprese potranno dichiarare le riserve occulte per gli esercizi, i rami d'attività e le funzioni nonché, in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva, le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, unicamente nel bilancio fiscale, purché tali riserve occulte si siano prodotte in un periodo in cui soggiacevano a una sovranità fiscale estera o erano fiscalmente esenti^[16].

È irrilevante che le riserve occulte siano state o meno oggetto d'imposizione all'estero, come pure è irrilevante, in caso d'imposizione all'estero, la determinazione delle medesime. In altre parole, l'autorità fiscale svizzera non è vincolata alle constatazioni effettuate dall'autorità fiscale estera. Nella misura in cui differenti valutazioni conducessero ad una doppia imposizione, segnatamente quando la valutazione dei beni trasferiti in Svizzera per mano dell'autorità estera è superiore alla valutazione dei medesimi effettuata dalle autorità svizzere, nulla si oppone affinché il contribuente si avvalga dello strumento della procedura amichevole (di regola all'art. 25) prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato di provenienza, se esistente, onde evitare una doppia imposizione.

La dichiarazione delle riserve occulte non incide sull'imposta sull'utile delle imprese e deve avvenire al più tardi con la presentazione della dichiarazione d'imposta del primo periodo fiscale^[17].

2. Le partecipazioni

Secondo il tenore del nuovo disposto, non è possibile dichiarare le riserve occulte su partecipazioni ai sensi dell'art. 69 lett. a e b LIFD, poiché all'atto della loro realizzazione sarebbero indirettamente esentate mediante la deduzione per partecipazioni. Nella valutazione dell'impresa, dell'esercizio o di un ramo dell'attività nonché delle funzioni, il calcolo non dovrebbe pertanto tenere conto né del valore intrinseco delle partecipazioni, né di un eventuale ricavo da partecipazioni^[18]. Di conseguenza, il valore contabile all'inizio dell'assoggettamento rappresenterebbe anche il nuovo costo d'investimento della partecipazione. Non occorre, pertanto, ricostruire il costo d'investimento storico della partecipazione.

Per contro, possono essere oggetto di dichiarazione le riserve occulte allocabili a partecipazioni minori al 10%, incluse quelle che presentano un valore venale di almeno un milione di franchi (art. 69 lett. c LIFD). Ciò si giustifica per il fatto che le

[16] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2137.

[17] Vedi però l'osservazione di cui al Cap. III.A.

[18] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2137.

plusvalenze legate a tali partecipazioni non beneficiano della riduzione su redditi da partecipazione. Nel caso di partecipazioni con valore venale superiore a un milione di franchi, ma minori del 10%, la riduzione per partecipazioni è, infatti, concessa unicamente in relazione ai dividendi e non alle plusvalenze da alienazione.

A parere degli autori, la dichiarazione delle riserve occulte dovrebbe essere possibile anche quando la partecipazione alienata era detenuta da meno di un anno. Ipotizzando che poco prima del trasferimento in Svizzera la società abbia acquistato ad un prezzo di favore una partecipazione qualificata secondo l'art. 69 lett. a e b LIFD e poco dopo il suo insediamento abbia alienato detta partecipazione, in assenza di un periodo di detenzione minimo di almeno un anno, la plusvalenza non potrebbe beneficiare della riduzione su redditi da partecipazioni. Nonostante ciò, dovrebbe essere possibile dichiarare le riserve occulte se il contribuente fosse in grado di dimostrare che queste erano già presenti prima del trasferimento in Svizzera e, nella misura in cui la cessione abbia avuto luogo dopo la chiusura dell'esercizio, le stesse saranno da dichiarare nella dichiarazione d'imposta del primo periodo fiscale o comunque prima della crescita in giudicato della prima decisione di tassazione.

Più delicato sarebbe definire le conseguenze fiscali se, nonostante la partecipazione importata superasse la soglia del 10% al capitale azionario o sociale, il meccanismo della riduzione su redditi da partecipazione non si applicasse poiché la partecipazione venduta è inferiore alla soglia del 10%.

Infatti, il legislatore sembra supporre – a torto – che la riduzione su redditi da partecipazione si applica non appena è superata la soglia di detenzione del 10%: “[n]on è possibile dichiarare le riserve occulte su partecipazioni ai sensi dell'articolo 69 lettere a e b, poiché all'atto della loro realizzazione sono indirettamente esentate mediante la deduzione per partecipazioni” [19].

L'AFC precisa, però, che gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione su redditi da partecipazioni solo quando la partecipazione alienata era pari almeno al 10% del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società o avrebbe dato diritto ad almeno il 10% dell'utile e delle riserve di un'altra società [20].

Un'interpretazione letterale del nuovo disposto porterebbe, quindi, a concludere che non è possibile dichiarare le riserve occulte se la partecipazione importata supera la soglia di detenzione del 10%. Poco importa se la riduzione su redditi da partecipazione si applichi o meno.

Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente il vero senso della norma. Simili motivi

possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni [21].

In questo specifico contesto è abbastanza palese che il legislatore è incorso in una svista, tuttavia, un'interpretazione che abbracciasse un'altra conclusione, rispetto a quella letterale, mal si concilierebbe con l'obbligo di dichiarazione delle riserve nella prima dichiarazione e conseguente imposizione ai fini dell'imposta sul capitale. Infatti, a differenza della regola relativa al periodo di detenzione minima vista sopra, il cui problema è circoscritto al periodo immediatamente successivo all'immigrazione e, quindi, facilmente gestibile, la cessione di una quota inferiore al 10% potrebbe aver luogo anche dopo anni, con conseguente mancata imposizione delle riserve occulte ai fini dell'imposta sul capitale.

Ancor più delicato potrebbe essere stabilire se sia possibile dichiarare le riserve occulte su partecipazioni che all'atto d'immigrazione risultino inferiori al 10%, ma beneficiano, comunque, della riduzione su redditi da partecipazioni in caso di vendita.

Infatti, secondo l'AFC, se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10%, la riduzione per ciascun utile successivo da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che (i) il valore venale dei diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione ammontava ad almeno un milione di franchi e (ii) in precedenza era stata alienata una partecipazione di almeno il 10% del capitale azionario o del capitale sociale o di almeno il 10% dell'utile e delle riserve [22].

Ora, premesso che ai fini della predetta regola è irrilevante se la società fosse prima residente all'estero o meno (un diverso apprezzamento cozzerebbe contro il divieto di discriminazione sancito nella nostra Costituzione federale [Cost.; RS 101] all'art. 8 e anche contro diversi trattati di doppia imposizione [23]), il problema si fa meno pronunciato. Potendo dichiarare – a tenore del nuovo disposto – le riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento, abbiamo anche un costo d'investimento più elevato della partecipazione che può essere dedotto dal prezzo di vendita. La differenza si fa sentire solo sull'ultimo milione di franchi, laddove, al di sotto di questa soglia non sarebbe più possibile far valere la riduzione su redditi da partecipazioni nella differenza tra il costo d'investimento ed il prezzo di vendita. Con la possibilità di dichiarare le riserve occulte è, quindi, possibile aumentare il costo d'investimento e, di riflesso, ridurre l'utile che a questo punto non beneficerebbe più della riduzione su redditi da partecipazione.

Da un profilo della tecnica fiscale, l'unica soluzione a questo inghippo potrebbe consistere nel rinunciare a prevedere nel testo di legge un disciplinamento particolare per le

[19] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2137.

[20] AFC, Circolare n. 27, cifra 2.3.3.

[21] DTF 129 I 12 consid. 3.3.

[22] AFC (nota 20), cifra 2.3.3.

[23] Cfr. art. 24 della Convenzione fiscale del Modello OCSE.

partecipazioni superiori al 10%, autorizzando, quindi, la dichiarazione delle riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento pure sulle partecipazioni, affinché questo valore rappresenti anche il nuovo costo d'investimento. In altre parole il bilancio fiscale all'inizio dell'assoggettamento dovrebbe corrispondere in tutto e per tutto al bilancio commerciale nel caso in cui fosse stato posto in essere un *asset deal* piuttosto che un trasferimento di sede in continuità giuridica.

Questa soluzione avrebbe anche il pregio di permettere alla società immigrata di dedurre dai suoi utili imponibili eventuali perdite su partecipazioni che ha subito dal suo arrivo in Svizzera. Con il disciplinamento proposto, una perdita di valore che si situasse tra il valore venale ed il valore contabile all'inizio dell'assoggettamento non sarebbe deducibile. Per contro, nell'ipotesi contraria, potrebbe essere imponibile poiché non sempre la riduzione su redditi da partecipazione si applica.

3. Gli immobili

Gli immobili meritano un ultimo accenno. Semplice è il caso di riserve occulte su immobili ubicati in Svizzera detenuti da società estere, che non possono essere oggetto di dichiarazione poiché non si tratta di un inizio d'assoggettamento. Il bene, ossia l'immobile, è infatti già ubicato in Svizzera e l'incremento di valore dev'essere pienamente imposto nel luogo di situazione del medesimo.

Diverso è il caso in cui l'inizio dell'assoggettamento coincide con la fine dell'esenzione soggettiva secondo l'art. 56 LIFD. Qualora l'immobile venisse alienato in seguito in regime di assoggettamento, si pone la questione di quale sia la base imponibile soggetta all'imposta sull'utile e quale quella soggetta alla tassazione sugli utili immobiliari (TUI, nel caso di un Cantone monista come il Ticino).

Nei Cantoni dualisti, non essendo prevista alcuna TUI sulle persone giuridiche, il trattamento delle riserve occulte immobiliari in occasione dell'inizio dell'assoggettamento a causa della fine dell'esenzione fiscale segue i disposti e le regole già menzionati sopra.

Nel caso di persone giuridiche in Cantoni monisti, la TUI è un'imposta assimilabile a – ed armonizzata con – quella sull'utile. L'art. 12 cpv. 4 LAID fa in particolare sì che la differenza tra valore d'alienazione e valore contabile (utile contabile dall'alienazione dell'immobile) venga assoggettata alla TUI e all'imposta sull'utile evitando doppie imposizioni. La TUI ha parimenti un carattere oggettivo, giacché l'aliquota non tiene conto della capacità contributiva complessiva della contribuente (bensì della durata di detenzione) ed il suo prelievo può essere possibile unicamente in presenza di un trasferimento (in tedesco *Handänderung*), ossia di un cambio di proprietà che non rientri tra le tradizionali fattispecie esenti.

Orbene, l'uscita di una persona giuridica dal regime di esenzione, giusta l'art. 56 LIFD, non comporta, secondo il diritto civile alcun trasferimento dell'immobile, sicché nessuna TUI può essere prelevata. Inoltre, la LAID non prevede un'esenzione soggettiva ai sensi della TUI in combinato con l'art. 56

LIFD, tantomeno lo prevede l'art. 124 LT. Pertanto, ai fini della TUI, non vi è nessun cambio di sistematica fiscale e correzione da apportare. In altre parole, l'imponibilità della plusvalenza immobiliare (che corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione ed il costo d'investimento) ai fini TUI, è data di principio sia in regime di esenzione soggettiva all'imposta sull'utile sia in regime di assoggettamento ordinario.

L'unica particolarità (o eccezione) può essere riscontrata se l'inizio o la fine dell'assoggettamento sono legati ad immobili detenuti da enti che rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 126 LT, segnatamente la Confederazione e i suoi stabilimenti, quali le casse malati, la Posta e la SUVA^[24], il Cantone e i suoi stabilimenti, il Comune, le parrocchie e altre collettività territoriali di diritto pubblico, le imprese di trasporto e d'infrastruttura titolari di una concessione federale – esclusi, però, gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria – e, infine, gli Stati esteri. In questi casi, invero abbastanza rari, gli immobili che passano da un regime di esenzione soggettivo ad un regime d'imposizione e viceversa, non sono soggetti alla TUI poiché non siamo in presenza di un trasferimento secondo l'art. 124 LT. Un'eventuale plusvalenza futura sarà pienamente imponibile o esente in funzione del regime d'imposizione o esenzione fiscale dell'alienante al momento della cessione. Un'imposizione *pro-rata* in funzione del periodo d'assoggettamento alla TUI è difficilmente conciliabile con l'attuale ordinamento giuridico e anche difficilmente praticabile poiché andrebbe scissa la plusvalenza tra periodo d'esenzione e periodo d'imposizione.

L'attivazione delle riserve occulte immobiliari in occasione dell'inizio dell'assoggettamento ai fini dell'imposta sull'utile causato dalla fine dell'esenzione soggettiva può, pertanto, riguardare al massimo la differenza tra il valore contabile e il valore d'investimento dell'immobile, la quale prende generalmente il nome di ammortamenti recuperati. La LAID tace in merito alla tassazione dell'utile alla fine dell'assoggettamento, mentre la LT ha ripreso il testo della LIFD onorando l'armonizzazione verticale. Secondo un'interpretazione letterale della LT, vi è un'asimmetria di trattamento circa la tassazione delle riserve occulte (qui limitate ai soli ammortamenti recuperati) nel caso del passaggio da regime di assoggettamento a quello di esenzione (art. 63 cpv. 2 LT, che pone la base per l'imposizione all'uscita dall'assoggettamento) rispetto al caso inverso, per il quale la LT non prevede alcun disposto.

In assenza di base legale esplicita, si potrebbe essere tentati a sostenere che l'uscita dal regime di esenzione e contestuale inizio dell'assoggettamento non permetta di attivare nel bilancio fiscale gli ammortamenti recuperati. Tale interpretazione va chiaramente contro la sistematica fiscale. Non solo essa viola la simmetria del trattamento dell'abbandono dell'assoggettamento rispetto all'inizio dello stesso. Ancor più gravemente, perché nel contesto nazionale, tale interpretazione letterale della LT causa disparità di trattamento tra la persona giuridica esente che aliena il proprio immobile prima

[24] ALESSANDRO SOLDINI/ANDREA PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, complemento al commentario, Lugano 2003, p. 105 ss.

di passare in regime di tassazione ordinaria (pertanto essendo chiamata solo a pagare la TUI, se sono date le condizioni) e la stessa persona giuridica esente, che prima passa in regime di tassazione ordinaria ed un logico secondo dopo aliena l'immobile (pertanto teoricamente chiamata a contribuire sia la TUI sia l'imposta sull'utile sugli ammortamenti recuperati).

D'altra parte, a rigor di logica, la stessa interpretazione letterale della LT dovrebbe causare l'imponibilità delle riserve occulte al momento dell'uscita dagli statuti fiscali. Tuttavia, come si è visto, la DdC ha pubblicato una coerente prassi che permette il palesamento nel bilancio fiscale di tali riserve (cd. "step-up"). Si sono, inoltre, visti in precedenza ulteriori casi di prassi pubblicata dall'AFC nonché di giurisprudenza a sostegno del fatto che nel contesto nazionale la sistematica fiscale richiede la possibilità di attivare, senza incidenza nel bilancio fiscale, le riserve occulte prima dell'inizio dell'assoggettamento. La stessa logica viene, non a caso, esplicitata ora con il nuovo art. 61a cpv. 1 LIFD, l'analogo LAID e il futuro recepimento cantonale. Pertanto, l'attuale asimmetria nel testo della LT non può essere considerata un silenzio qualificato dal legislatore cantonale, bensì una svista che ha causato incompletezza e che verrà presto sanata nel quadro del Legge sulla RFFA.

C. Commento al nuovo di art. 61a cpv. 2 LIFD

Il cpv. 2 del nuovo art. 61a LIFD indica gli elementi considerati come inizio dell'assoggettamento. Si tratta di elementi in relazione con una situazione transfrontaliera oppure con la fine di un'esenzione fiscale di cui all'art. 56 LIFD. Essi sono impostati in maniera speculare agli elementi disciplinati al nuovo art. 61b LIFD. Dal momento che le riserve occulte possono essere dichiarate per tutti i valori patrimoniali trasferiti, in base a questa disposizione, è possibile anche apportare correzioni agli utili. Se una società elvetica acquista merce da una società estera del gruppo ad un prezzo troppo basso e la rivende a terzi ad un prezzo più elevato nello stesso esercizio, la differenza tra il prezzo di acquisto corretto (prezzo di terzi) e il prezzo di acquisto effettivo troppo basso può essere dichiarata e fatta valere fiscalmente. Spetta alla società comprovare la differenza di prezzo che le competenti autorità devono verificare nell'ambito della tassazione[25].

Se questo approccio può avere una sua logica da un punto di vista della sistematica fiscale svizzera, mal si concilia nel contesto internazionale. Infatti, in situazioni transfrontaliere si potrebbe incappare in doppie non imposizioni, ossia lo Stato estero non impone una riserva occulta trasferita in Svizzera e lo Stato svizzero ammette la possibilità di rivalutare a prezzo di mercato questa riserva occulta nel bilancio fiscale della società. A prescindere che difficilmente l'autorità fiscale accetterà nella prassi dei casi di doppia non imposizione – tranne che per quanto attiene il rimpatrio delle *branch* di strutture *principal* – questa regola mal si concilia con gli attuali *standard* internazionali.

[25] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2137.

D. Commento al nuovo art. 61a cpv. 3 e 4 LIFD

I capoversi 3 e 4 del nuovo art. 61a LIFD disciplinano le modalità d'ammortamento delle riserve occulte dichiarate all'inizio dell'assoggettamento e, di riflesso, di scioglimento della riserva tassata ai fini dell'imposta sul capitale.

Poiché la dichiarazione delle riserve occulte, secondo il cpv. 3, ha luogo unicamente nel bilancio fiscale, nella chiusura commerciale un ammortamento è visibile soltanto se l'attivo immobilizzato in questione presenta un valore ammortizzabile anche nel bilancio commerciale. Le riserve occulte dichiarate e attribuite a singoli attivi devono essere tassativamente ammortizzate, per esigenze fiscali, con cadenza annuale e secondo i tassi di ammortamento vigenti. Se, nonostante l'ammortamento fiscale, il valore residuo dell'imposta sull'utile fosse superiore al valore venale a quella data, il valore dell'imposta sull'utile dovrebbe essere tassativamente ammortizzato, analogamente a quanto stabilito dalle norme del diritto commerciale, sul valore venale più basso (rispetto del principio del valore inferiore)[26].

Il cpv. 4 disciplina come dev'essere ammortizzato, ai fini fiscali, il valore aggiunto dichiarato che non può essere attribuito a singoli attivi. Dopo dieci anni il valore aggiunto generato internamente e dichiarato all'inizio dell'assoggettamento nel bilancio fiscale non influisce praticamente più sul valore di un'impresa. Questo valore aggiunto dev'essere pertanto ammortizzato entro dieci anni, nel rispetto del principio del valore inferiore. Se, dopo la dichiarazione del valore aggiunto, vengono venduti attivi o interi rami d'impresa che comportano una riduzione del valore aggiunto, occorre tenerne conto all'atto dell'ammortamento del valore aggiunto[27]. L'utile imponibile che deriva da un'eventuale cessione sarà, quindi, calcolato in base alla differenza tra il prezzo di vendita e gli attivi o rami d'impresa venduti, ivi compreso il *goodwill* presente nel bilancio fiscale ed allocabile ai beni venduti.

A giudizio degli autori, il disciplinamento delle modalità d'ammortamento del *goodwill* in massimo dieci anni è un po' rigido e dev'essere letto a titolo di semplificazione amministrativa. Nonostante ciò, il testo di legge non esclude un ammortamento su di un lasso di tempo inferiore ai dieci anni, per contro non autorizza un termine d'ammortamento più lungo. Sarebbe stato auspicabile far salva la prova che un periodo di ammortamento più lungo si addica al caso di specie. Infatti, per analogia, anche il diritto commerciale non fissa un termine unico in tema di ammortamento del *goodwill*[28].

Inoltre, in caso di ristrutturazioni senza incidenza fiscale ai sensi del nuovo art. 61 cpv. 1 lett. *b* e *d* e cpv. 3, dev'essere considerato il valore aggiunto generato internamente e dichiarato soltanto nel bilancio fiscale[29]. Anche in questo caso, andrà allocata la quota parte di *goodwill* agli esercizi

[26] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2138.

[27] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2138.

[28] *Chambre Fiduciaire, Manuel Suisse d'Audit*, ed. 2014, p. 203.

[29] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2138.

o rami d'impresa trasferiti per il tramite delle operazioni di ristrutturazione.

Secondo il Messaggio PF17, l'ammortamento delle riserve occulte palesate all'inizio dell'assoggettamento può anche azzerare l'utile e portare la società in perdita. La perdita sarà fiscalmente riconosciuta e non rientra nel meccanismo di limitazione massima dello sgravio fiscale complessivo (cfr. nuovo art. 25b LAID).

A giudizio degli autori, questo fatto crea una disparità di trattamento tra il *goodwill* generato all'estero (o in Svizzera, ma da una società esente) ed il *goodwill* generato in Svizzera da società a beneficio dell'imposizione secondo l'art. 28 LAID. Infatti, quest'ultimo viene limitato nella sua deducibilità per ragioni estranee alla sistematica fiscale, bensì solo per ragioni politiche.

E. Fine dell'imposizione (nuovo art. 61b LIFD)

Come già accennato più volte, il legislatore intende disciplinare in modo speculare le fattispecie che regolano l'inizio e la fine dell'assoggettamento.

A ben vedere, il nuovo art. 61b LIFD non porta nulla di nuovo. Già oggi la LIFD stabilisce che "il trasferimento all'estero della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa è parificato alla liquidazione" (art. 58 cpv. 1 lett. c). Pure il trasferimento di patrimonio da un soggetto ordinariamente imponibile ad un soggetto esente comporta una realizzazione sistematica delle riserve[30] e nulla osta, in caso di trasferimento di sede o di patrimonio all'estero, affinché anche il *goodwill* venga preso in considerazione[31].

Nonostante la sostanziale inutilità del nuovo disposto, esso contribuisce, comunque, alla certezza del diritto e a disciplinare in modo chiaro e netto come devono essere trattate le riserve occulte alla fine dell'assoggettamento.

Perciò, il cpv. 1 stabilisce che alla fine dell'assoggettamento sottostanno all'imposizione, in linea di principio, tutte le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente (*goodwill*). Se al momento del trasferimento o all'inizio dell'assoggettamento le riserve occulte hanno potuto essere dichiarate senza incidenza fiscale ai sensi del nuovo art. 61a LIFD, alla fine dell'assoggettamento occorre applicare il metodo adottato per la dichiarazione anche alla valutazione del valore aggiunto, purché la situazione economica dell'impresa non sia sostanzialmente cambiata da allora[32].

Non sono equiparate alla fine dell'assoggettamento e, quindi, non rientrano nel campo d'applicazione del nuovo art. 61b LIFD, tutte quelle fattispecie secondo cui il substrato fiscale imponibile svizzero rimane salvaguardato. Può essere il caso di una fusione transfrontaliera purché gli attivi e passivi

trasferiti siano attribuiti ad uno stabilimento d'impresa svizzero della persona giuridica estera assuntrice[33], oppure nell'eventualità di un trasferimento della sede all'estero con contemporanea costituzione di uno stabilimento d'impresa svizzero.

Il cpv. 2 indica gli elementi per i quali le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, devono essere considerate ai fini dell'imposizione. In proposito si precisa che, in caso di trasferimento all'estero, devono essere considerate fiscalmente anche singole funzioni (ad es. attività di vendita, servizi ecc.). Nel caso degli immobili, occorre determinare se il soggetto fiscale continua a sussistere (ad es. trasferimento all'estero) o meno (ad es. liquidazione). Nel primo caso non si procede al computo delle riserve occulte, poiché nella nuova normativa l'obbligo di assoggettamento in Svizzera per il soggetto fiscale sarà limitato in virtù della sua appartenenza economica. Nel secondo caso è data imposizione, poiché il soggetto fiscale originario non esiste più[34].

IV. La relazione con l'imposta preventiva

Innanzitutto i nuovi disposti della LIFD non dovrebbero comportare ripercussioni fiscali in materia d'imposta preventiva. Infatti, secondo il principio dell'apporto di capitale, se una persona giuridica sposta la sua sede o la sua amministrazione effettiva dall'estero in Svizzera, la caratterizzazione delle "altre riserve" non cambia nemmeno secondo il principio dell'apporto di capitale[35]. Di conseguenza, valgono come riserve da apporti di capitale unicamente quelle che, già prima del trasferimento della sede, si qualificavano come tali. In altre parole, non è possibile esporre tutte le riserve aperte o occulte, esistenti al momento del trasferimento della sede in Svizzera, come riserve da apporti di capitale.

In dottrina, la posizione dell'AFC è, tuttavia, controversa. Alcuni autori sostengono infatti che, analogamente a quanto previsto nei casi di "emigrazione" di società svizzere che trasferiscono la propria sede o amministrazione effettiva all'estero, considerata dal profilo del diritto fiscale alla stessa stregua di una liquidazione, con conseguente imposizione di tutte le riserve occulte e aperte della società di capitali, si dovrebbe applicare la medesima valutazione sistematica anche nei casi inversi, di trasferimento della sede dall'estero in Svizzera, basata su una finzione di liquidazione all'estero, e nuova costituzione con apporto in natura in Svizzera.

C'è anche una parte della dottrina che si oppone ad una simile teoria, evidenziando come sulla base del testo dell'art. 5 cpv. 1^{bis} della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), emergerebbe per contro che ci si debba attenere ai rapporti effettivi, così come si ripercuotono contabilmente, e non alle "finzioni di liquidazione fiscali" applicate nei casi di trasferimento di sede oltre confine. Allo stesso modo, anche la società di capitali o cooperativa che trasferisce la propria sede

[30] MARKUS WEIDMANN/DAVID HÜRLIMANN, in: Zweifel/Beusch/Riedweg/Oesterheld (nota 3), N 135 ad § 11.

[31] Per analogia StE 2009 B 72.13.22 Nr. 51.

[32] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2138.

[33] AFC, Circolare n. 5, cifra 4.1.2.2.2.

[34] Messaggio PF17 (nota 1), p. 2138.

[35] AFC, Circolare n. 29a, cifra 6.

in Svizzera deve dichiarare, ai sensi dell'art. 125 cpv. 3 LIFD, quali mezzi ha effettivamente ricevuto dai titolari dei diritti di partecipazione sotto forma di apporti, aggio o pagamenti suppletivi[36].

Il fatto, quindi, che le riserve occulte e palesi maturate all'estero diventino soggette all'imposta preventiva non è di per sé contrario alla *ratio legis*. Anzi, si giustifica per una ragione di sistematica fiscale. Infatti, in caso di trasferimento dalla Svizzera all'estero, l'imposta preventiva segue la teoria del triangolo: sono, dunque, i titolari delle quote della società svizzera assorbita/trasferita all'estero i beneficiari della prestazione (eccedenza di liquidazione) che possono dunque far valere il diritto al rimborso[37].

Per poter essere recuperata dev'essere dichiarata, il che non implica ancora che questa dichiarazione in capo ai titolari delle quote corrisponda a reddito. Anzi, se questi sono residenti in Svizzera, in assenza di versamenti a conguaglio, aumenti del valore nominale e simili, non si configura nessun caso di realizzazione, quindi, nemmeno reddito imponibile[38]. Sussiste unicamente un obbligo di dichiarazione. Nient'altro.

Analogamente in caso di immigrazione non si giustificherebbe riqualificare le riserve palesi o occulte importate in Svizzera in riserve d'apporto di capitale, poiché all'atto del trasferimento di sede la finzione di liquidazione all'estero non costituisce una fattispecie di per sé imponibile in capo all'azionista residente in Svizzera ai fini delle imposte dirette. Una trasformazione di riserve palesi o occulte in riserve d'apporto di capitale equivarrebbe ad annullare il substrato imponibile (ai fini dell'imposta sul reddito o sull'utile) in capo al titolare delle quote. Se si volesse pretendere l'iscrizione, ai fini dell'imposta preventiva, di nuove riserve da apporti di capitale, sarebbe in qualche modo necessario far sì che tale substrato mantenga la sua imponibilità, in caso di distribuzione, in capo all'azionista ai fini dell'imposta sul reddito o sull'utile.

V. La relazione con la tassa di bollo di emissione

Come per l'imposta preventiva, anche ai fini della tassa di bollo di emissione non ci sono cambiamenti da osservare.

Già oggi, con l'abolizione il 1° aprile 1993 dell'art. 5 cpv. 2 lett. c della Legge federale sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), i trasferimenti di sede in Svizzera non sono soggetti alla tassa di bollo di emissione, fatti salvi i casi d'elusione d'imposta[39].

Altre modalità di ristrutturazione che potrebbero beneficiare dei nuovi disposti qui in commento, quali apporti in natura, trasferimenti di patrimonio, ecc., potrebbero essere soggetti

ad imposizione, sempreché non si applichi una delle numerose eccezioni previste dalla legge (art. 6 LTB). È importante osservare che la neutralità fiscale di un'operazione secondo il nuovo art. 61a LIFD non implica necessariamente la neutralità fiscale secondo la LTB. Questa è semmai di principio data se l'operazione si qualifica quale ristrutturazione ai sensi degli artt. 19 e 61 LIFD.

VI. Entrata in vigore dei nuovi disposti

L'entrata in vigore dei nuovi disposti dovrebbe avvenire nel 2020. Tuttavia, essendo riuscito il referendum, la Legge sulla RFFA sarà sottoposta a votazione popolare il prossimo 19 maggio.

In caso d'accoglimento e di entrata in vigore, i Cantoni dovranno adeguare le loro legislazioni tributarie coerentemente con i nuovi disposti della LAID; in caso contrario, i nuovi artt. 24c e 24d LAID si applicheranno direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti essere contrario (nuovo art. 72y cpvv. 1 e 2 LAID).

[36] JOHN SULMONI/CHRISTIAN MOSCETTI, Principio dell'apporto di capitale, in: NF 3/2017, pp. 80-92, p. 91.

[37] AFC (nota 33), cifra 4.1.2.4.2.

[38] PETER RIEDWEG, in: Zweifel/Beusch/Riedweg/Oesterhelt (nota 3), N 103 ad § 9; AFC (nota 33), cifra 4.1.2.3.9.

[39] MAJA BAUER-BALMELLI/THOMAS M. FISLER, Die Praxis der Bundessteuern, II. Teil, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, Band 1, N 2 ad Art. 5 cpv. 2 lett. c LTB.